Polizia Amministrativa e Sociale

Protocollo: 557/PAS/U/003100/10089.D(1)REG.2

Data: 27/02/2015 Classifica: 10089.D(1)REG.2



Minister dell'Interno

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante Nuovo ordinamento dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza;

VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18

giugno 1931, n. 773, come successivamente modificato e integrato dall'art. 4 del decreto legge 8 aprile 2008, n.59, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101;

VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente

modificato e integrato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153;

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9

luglio 2008, in materia di accreditamento;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 1 dicembre 2010, n. 269, recante "Disciplina

delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito

degli stessi istituti";

VISTO il Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, regolamento recante

"Disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269, degli istituti di vigilanza privata, autorizzati a norma dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di

riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente."

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 8, del richiamato Decreto del Ministro dell'interno 4 giugno

2014, n. 115 stabilisce che con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono individuate le modalità di valutazione

della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente;

VISTE le norme UNI 10891 Istituti di vigilanza privata – Requisiti, UNI 11068 (CEI

EN 50518, UNI 10459 Funzioni e profilo del Professionista della Security

aziendale;

TENUTO CONTO delle disposizioni impartite con la circolare

n.557/PAS/U/015128/10089D(1)REG.2, in data 11 settembre 2014;

ADOTTA



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

il seguente disciplinare per la valutazione della conformità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata da parte degli organismi di certificazione indipendente, di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115:

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Il presente disciplinare ha lo scopo di rendere omogenee ed armonizzare le modalità di valutazione della conformità da parte degli organismi di certificazione indipendente di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero dell'Interno 269/2010 e dei relativi Allegati A, B, C, D, E, F ed F1 ed alle norme UNI, CEI, EN di riferimento, in particolare:
 - a) UNI 10891: per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi;
 - b) UNI 11068, EN 50518: per le centrali operative e le centrali di telesorveglianza;
 - c) UNI 10459: per la figura del professionista della security.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:

"D.M. 115/2014": il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n.115;

"Accreditamento": attestazione rilasciata da parte dell'Ente di Accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ad un organismo di valutazione della conformità;

"Ente di Accreditamento": designato da uno Stato membro dell'Unione europea: l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

"Audit": processo sistematico di valutazione, indipendente e documentato, sorretto da criteri di obbiettività ed efficienza;

"OdCI": organismo di certificazione indipendente della qualità e dei servizi degli istituti di vigilanza privata;

"GVI": Gruppo di verifica ispettiva. E' il team incaricato della verifica presso un istituto di vigilanza privata;

"Certificazione": l'attestazione, rilasciata dall'Organismo di certificazione indipendente agli istituti di vigilanza privata, che certifica la conformità alle disposizioni del D.M. 1 dicembre 2010, n.269 ed alle norme UNI, CEI, CEN e ISO applicabili, degli istituti di vigilanza privata e dei servizi dagli stessi offerti;

"ISO": Organizzazione Internazionale per la Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello mondiale;

Commissione Elettrotecnica Internazionale. Organismo che sviluppa gli standard a livello internazionale in materia di elettricità, elettronica e tecnologie correlate;

"IEC":



Ministero dell'Interno di DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

"CEN": Comitato Europeo di Normazione. Organismo che sviluppa gli standard a livello

europeo e/o recepisce gli standard ISO;

"CENELEC": Comitato Europeo per la Normazione elettrotecnica. Organismo che sviluppa gli

standard a livello europeo e/o recepisce gli standard IEC;

"UNI": Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Organismo che sviluppa gli standard a

livello nazionale e/o recepisce gli standard CEN-ISO;

"CEI": Comitato Elettrotecnico Italiano. Organismo che sviluppa gli standard a livello

nazionale e/o recepisce gli standard CENELC-IEC.

Art.3

Elenco degli Organismi di certificazione indipendente

- 1. Gli organismi di certificazione accreditati, ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008, da un Ente di Accreditamento firmatario per lo schema di interesse dei pertinenti accordi EA MLA, se comunitari, ovvero firmatario dei pertinenti accordi IAF MLA se extra comunitari, se in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 115/2014, sono riconosciuti quali Organismi di certificazione indipendente (di seguito OdCI) dal Dipartimento della pubblica sicurezza ed inseriti nell'elenco di cui all'art.4, co.1, del D.M. 115/2014, per le singole attività in base agli accreditamenti posseduti.
- 2. Nell'elenco citato, unico per tutti gli OdCI, è indicata la categoria di accreditamento di cui all'art. 3, lett. a) del D.M. 115/2014 (ISO 17065 UNI 10891 per gli istituti di vigilanza ed i servizi, ISO 17065 UNI 11068 / EN 50518 per le centrali operative, ISO 17024 UNI 10459 per il professionista della security aziendale).

Art. 4

Attività degli Enti di Accreditamento

- 1. Gli Enti di Accreditamento rilasciano certificati di accreditamento che devono riportare in maniera esplicita:
 - a) le norme di certificazione applicabili al singolo accreditamento (UNI 10891, UNI 11068 / EN 50518, UNI 10459);
 - b) il riferimento ai documenti riportati nello schema di certificazione (Allegati A, B, C e Tabelle 1, 2, 2.1, 2.2 e 3 del presente Disciplinare):
- 2. Gli Enti di Accreditamento esteri, riconosciuti dai singoli Stati Membri della Comunità Europea in base al Reg. (CE) 765/2008, e firmatari degli accordi EA MLA per lo specifico schema di accreditamento, in base al documento EA-2/13 M:2012, devono svolgere attività di accreditamento in questi ambiti con la collaborazione dell'Ente di Accreditamento italiano ACCREDIA, come stabilito dalle regole di accreditamento cross frontiers.
- 3. Sono inseriti nell'elenco di cui all'art. 4, co.1, del D.M. 115/2014 solo gli organismi di certificazione accreditati, ai sensi del Reg. 765/2008, nei relativi ambiti, da ACCREDIA ovvero da altri Enti di Accreditamento firmatari degli accordi IAF/EA MLA, ma, in tale ultimo caso,



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

solo se valutati annualmente da ACCREDIA, anche con la collaborazione dell'Ente di Accreditamento interessato. Le modalità e la durata di queste verifiche devono essere uguali e coerenti con quelle adottate da ACCREDIA per valutare la conformità nei confronti degli organismi accreditati direttamente.

4. ACCREDIA comunica, senza ritardo, al Dipartimento della pubblica sicurezza gli accreditamenti e i riconoscimenti rilasciati.

Art. 5

Modalità di certificazione degli istituti di vigilanza privata

1. Gli OdCI procedono alla certificazione degli istituti di vigilanza privata e dei relativi servizi secondo gli schemi di certificazione previsti dagli Allegati A, B e C del presente Disciplinare, utilizzando le check-list di cui alle Tabelle 1, 2, 2.1, 2.2 e 3 che costituiscono parte integrante del Disciplinare.

Art. 6

Disposizioni transitorie

1. Gli istituti di vigilanza già certificati da un organismo accreditato prima dell'emanazione del presente Disciplinare, possono fare domanda agli OdCI per estendere la propria certificazione ai requisiti previsti dal D.M. 115/2014. Gli OdCI verificano il possesso dei requisiti occorrenti all'estensione richiesta e dispongono gli adeguamenti necessari all'attualizzazione della precedente certificazione, documentando le decisioni adottate, in modo da garantire che il soggetto certificato soddisfi tutti i requisiti applicabili.

Roma. 24 FEB. 2015

Il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Alessandro Pansa

